

Class: 14.v, 16/001 – 2022- 3/001

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23 - Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 50

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2022.

La Commissaria straordinaria

Piera Martina
(Firmato digitalmente)

REGIME UNICO DI PAGAMENTO

REG. 1307/2013

**Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione
della Domanda Unica di pagamento
Campagna 2022**

Versione 1 del 23/02/2022



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica di pagamento - Campagna 2022		
Versione	Data	Modifiche
V1	23/02/2022	

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
2. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO.....	12
3. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ.....	13
4. PIANO DI COLTIVAZIONE.....	14
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI (DOMANDA GRAFICA) .	14
6. PRE-COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA PIANO COLTURALE.....	15
6.1.1 Validità ed efficacia della domanda precompilata.....	15
6.1.2 Regime di pagamento di base.....	16
6.1.3 Aiuti accoppiati – superfici.....	16
6.1.4 Aiuti accoppiati zootecnia.....	17
6.1.5 Premio Giovani.....	17
6.1.6 Precompilazione richiesta di accesso alla riserva nazionale.....	17
6.1.7 Precompilazione Greening.....	18
6.1.8 Superfici senza conduzione al 15 di maggio.....	19
7. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D’USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO-CATALOGO RICLASSIFICATO)	19
8. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA.....	20
8.1. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale.....	21
8.2. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.....	22
8.3. Sistema dei controlli preliminari senza l’applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi.....	22
8.4. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014.....	22
9. REGIMI DI SOSTEGNO.....	22

9.1 PICCOLI AGRICOLTORI, PREVISTO DAL TITOLO V DEL REG. UE 1307/2013	25
9.2 REGIME DI PAGAMENTO DI BASE	26
10. DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO	28
10.1 Domande di trasferimento titoli ordinarie.....	28
10.2 Domande di trasferimento titoli nell'ambito del Regime dei Piccoli Agricoltori	31
11. RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE	32
12. PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 52 (REG 1307/2013) ZOOTECNIA	34
13. PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 52 (REG 1307/2013) SUPERFICI	34
14. PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO III, DEL REG. (UE) N. 1307/2013	35
15. PRATI PERMANENTI	36
16. TERRENI A RIPOSO	37
17. PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO V, DEL REG. (UE) N. 1307/2013	38
18. ATTIVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART 10-TER DEL D.L N.27 DEL 29/03/2019 E S.M.I.....	39
19. ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO	39
19.1 Limiti minimi.....	39
19.2 Riduzione dei pagamenti.....	40
19.3 Certificato antimafia.....	40
20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 DEL GDPR 2016/679)	41
21. ALLEGATI	42

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ;
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo

- sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
 - Regolamento (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
 - Regolamento (UE) 2021/1336 della Commissione del 2 giugno 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria.

Base giuridica Nazionale

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - DOMANDA DI AIUTO BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI - INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA NOTA AGEA PROT. ACIU.2005.210 DEL 20 APRILE 2005 E S.M.I. IN MATERIA DI FASCICOLO AZIENDALE E TITOLI DI CONDUZIONE DELLE SUPERFICI ;
- Manuale del fascicolo aziendale approvato con determinazione ARPEA n. 41 del 14/03/2018 e s.m.i. e aggiornato con determinazione n. 427 del 09/12/2019;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 99707 del 01/03/2021 – Attuazione delle misure, nell'ambito del SIAN, recate dall'Art.43 c.1 D.L. n.76 del 16 luglio 2020;
- Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;

- Circolare AGEA prot. n. 30834 del 6 maggio 2020 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.

Domanda Unica

- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - DOMANDA DI AIUTO BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI - DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO PER LA CAMPAGNA 2017 ;
- Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ;
- DECRETO 9 agosto 2018, prot. 7839. Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 24 giugno 2021, n. 290878 - Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
- Circolare AGEA prot. n. 35277 del 13 maggio 2021 - Domanda unica 2021 e integrazioni alle Circolari AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 e prot. n. 26424 del 14 aprile 2020, nonché precisazioni alla Circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 in materia di registrazione degli eventi concernenti gli animali in BDN;
- Circolare AGEA prot. n. 0042318 del 10 giugno 2021 - Domanda unica 2021 – modificazioni alla Circolare AGEA prot. n. 35277 del 13 maggio 2021; pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Controlli preliminari la campagna 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 55600 del 9 agosto 2021 - Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2021 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 59235 del 6 settembre 2021 - Riforma PAC 2015 – 2020. Reg. (UE) n. 809/2014. Controlli tramite monitoraggio – campagna 2021;

Titoli

- Circolare AGEA prot. n. 18677 del 16/03/2021 e s.m.i. DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI, PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 64558 del 29 settembre 2021 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2021.

Riserva Nazionale

- Circolare AGEA prot. n. 96517 del 17/12/2019 e s.m.i. RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2019.

Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018 ;
- Circolare AGEA prot. n. 3689 del 16 gennaio 2019 - Agricoltore in attività – errata corrige check-list di controllo allegata alla circolare AGEA.2018.99157 del 20 dicembre 2018;
- Circolare AGEA prot. n. 0074630 del 11 novembre 2020 - Agricoltore in attività – chiarimenti alla Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018.

Giovane Agricoltore

- Circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018 - GIOVANE AGRICOLTORE – MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE CIRCOLARI AGEA PROT. N. 142 DEL 20 MARZO 2015, PROT. N. 427 DEL 29 SETTEMBRE 2015, PROT. N. 2506 DEL 16 MAGGIO 2016, PROT. NN. 49227 E 49231 DELL'8 GIUGNO 2018 E REVISIONE COMPLESSIVA DELLA DISCIPLINA DEL GIOVANE AGRICOLTORE ;
- Circolare AGEA prot. n. 8413 del 3 febbraio 2020 - GIOVANE AGRICOLTORE – INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 99290 DEL 20 DICEMBRE 2018.

Aiuti Accoppiati

- Circolare AGEA 2958 del 18 gennaio 2021 - Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. disciplina e controlli per la campagna 2020;
- Circolare AGEA prot. n. 11766 del 19 febbraio 2021 - Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. Importo unitario barbabietola da zucchero - campagna 2020;
- Circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 - Reg. (UE) n. 2021/520 in materia di termini e procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca dati nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti da parte degli operatori ;
- Circolare AGEA prot. n. 40089 del 1° giugno 2021 - Art. 52 del Reg. UE n. 1307-2013 - Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. Importi unitari campagna 2020. Integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11766 del 19 febbraio 2021;

- Circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 - Art. 52 del REG. (UE) N. 1307/2013: sostegno accoppiato. disciplina e controlli per la campagna 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 78070 del 19 novembre 2021 - Art. 52 del REG. (UE) 1307-2013 sostegno accoppiato. Importo unitario barbabietola da zucchero - campagna 2021.

Anticipazioni De Minimis

- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- D.L. 29 marzo 2019, n. 27 - Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2019, n. 75. Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 44 ;
- DM 3.06.2019, n. 5932 - Attuazione dell'art 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto "sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (ue) n. 1307/2013" ;
- Circolare AGEA prot. 51787 del 12 giugno 2019 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (ue) n. 1307/2013;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 24 giugno 2021, n. 290878 - Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
- - Circolare AGEA prot. n. 0045733 del 24 giugno 2021 - sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 – CAMPAGNA 2021;

2. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO

L' art. 33 della LR 11-3-2015 n. 3 di semplificazione ha stabilito che nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale. Il fascicolo informatico costituisce in via prioritaria il mezzo di reperimento di informazioni e di dati concernenti l'azienda agricola da parte della pubblica amministrazione.

Le comunicazioni relative ai procedimenti avvengono esclusivamente attraverso:

- a) la loro archiviazione nel fascicolo informatico;
- b) la Posta Elettronica Certificata (PEC);
- c) la posta elettronica ordinaria;

L'art. 72 del reg. (UE) 1306/2013 stabilisce che "Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse".

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OP ARPEA presentano le domande uniche di pagamento 2022 secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande uniche di pagamento 2022 devono essere presentate all'ARPEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche. Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale.

Per i beneficiari che hanno conferito ad un CAA opportuna delega alla presentazione della domanda, questa verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del SIAP entro i termini previsti dalla normativa comunitaria. Il CAA avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal SIAP. Il sistema permetterà di stampare la ricevuta di presentazione della domanda unica. Tale ricevuta riporta la data dell'invio telematico della domanda all'organismo pagatore ed è probante ai fini della presentazione.

I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della domanda unica, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla utilizzando quale sistema di autenticazione il servizio SPID.

Maggiori informazioni sui metodi di accreditamento sono disponibili all'indirizzo internet: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/in-evidenza/264-accedi-a-sistema-piemonte-con-spид>

Quando terminata la procedura di ottenimento della credenziali SPID (valide per l'accesso a tutti i servizi online della pubblica amministrazione), sarà possibile accedere al servizio informatico per la presentazione delle domande di aiuto. Il link è il seguente:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/967-demetra-domanda-unica-di-pagamento-2-0-procedimenti>

La domanda iniziale, compilata direttamente dal beneficiario su SIAP, deve essere controllata dallo stesso per escludere la presenza di erronee dichiarazioni e portata fino allo stato di “TRASMESSA”.

La copia cartacea della domanda, debitamente sottoscritta dal beneficiario deve essere inserita nel Fascicolo Aziendale dello stesso. Il sistema rilascerà, in sede di trasmissione, la ricevuta di presentazione della domanda recante la data di trasmissione.

La compilazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'aggiornamento del fascicolo, operazione a carico del beneficiario per il tramite di un CAA mandatario.

ARPEA, non effettua servizi di compilazione delle domande.

L'azienda agricola, inserendo l'indirizzo PEC all'interno del SIAP nel proprio fascicolo aziendale può ricevere comunicazioni direttamente dall'OP ARPEA.

Si rammenta che, a partire dal 1° marzo 2021, il Decreto Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020) prevede che si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione solo attraverso lo SPID o la carta d'identità elettronica.

2.2 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2022 devono essere stati dichiarati nel fascicolo prima della presentazione della domanda. I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda unica ed essere validi alla data del 15/05/2022. A tal fine si faccia riferimento al “Manuale del fascicolo” in vigore consultabile al seguente indirizzo https://www.arpea.piemonte.it/pagina19339_manuali-controlli.html.

3. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificata la qualifica con le modalità descritte nella circolare AGEA Prot.n. 99157 del 20 dicembre 2018 e in base ai chiarimenti della Circolare AGEA prot. n. 0074630 del 11 novembre 2020.

L'Organismo pagatore ARPEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale qualifica in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta Circolare.

4. PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI (DOMANDA GRAFICA)

L'art. 17, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che le domande di aiuto per superficie dovranno essere presentate tramite un'interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle parcelle agricole dell'azienda (GIS).

Viene messo a disposizione degli agricoltori uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'OP, è possibile individuare graficamente la consistenza territoriale attraverso la creazione delle "isole aziendali": porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale. L'isola aziendale è generata automaticamente mediante la sovrapposizione geometrica delle singole particelle catastali presenti nel SIGC con la "geometria" delle particelle desunte dalle mappe catastali, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale di ciascun beneficiario. Le informazioni geometriche delle singole particelle catastali sono fornite dall'Agenzia del territorio.

Qualora nel fascicolo aziendale sussistano particelle catastali contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate in modo che il beneficiario possa localizzare la porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora si verifichi una sovrapposizione delle superfici nella consistenza territoriale individuata graficamente tra soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione sarà esclusa dall'ammissibilità.

La superficie richiesta a premio dal beneficiario dovrà essere ricompresa nella relativa parcella di riferimento come definita dall'art.3 del D.M 99707 del 01/03/2021 e in particolare:

“La parcella di riferimento concorre alla determinazione della superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell’Unione, nonché per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici. “

È possibile che l’agricoltore, nel corso dell’aggiornamento della consistenza territoriale, riscontri problemi di classificazione dell’occupazione del suolo dovuti a:

1. assenza dell’informazione relativa all’occupazione del suolo;
2. non riconoscimento dell’occupazione del suolo;
3. occupazione del suolo cambiata successivamente alla foto di riferimento.

In questi casi è necessario che il titolare del fascicolo aziendale presenti un’istanza di riesame relativa alla definizione dei dati di occupazione del suolo secondo la vigenti procedure in materia. Le superfici oggetto di istanza di riesame saranno ritenute ammissibili/non ammissibili in funzione della definizione dell’esito dell’istruttoria relativa all’istanza stessa.

L’eventuale superficie non conforme, anche a valle degli esiti dell’istanza di riesame, contribuirà al calcolo delle riduzioni e delle sanzioni.

Si ribadisce che la dichiarazione dell’occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Una volta validato il Fascicolo aziendale in modalità grafica (rif. Art. 4 del D.M. 99707 del 01/03/2021), sarà possibile la generazione automatica della Domanda Grafica precompilata dove verranno associati ai diversi usi del suolo i relativi interventi ammissibili a premio individuati tramite la matrice prodotto-intervento valida per la campagna 2022.

6. PRE-COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA PIANO CULTURALE

6.1.1 Validità ed efficacia della domanda precompilata

L’Organismo Pagatore Arpea in applicazione del citato art. 72 del Reg. UE 1306/2013 e del DM del 12 gennaio 2015 n. 162, in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, predispone una procedura di pre-

compilazione automatizzata del modello della domanda unica. La procedura effettua la raccolta delle informazioni necessarie presso il Fascicolo aziendale, e presso le altre amministrazioni coinvolte.

Per accedere agli strumenti di pre-compilazione è necessario che l'azienda abbia proceduto alla validazione del Fascicolo aziendale in forma grafica ed abbia provveduto alla completa e corretta compilazione del piano di coltivazione delle superfici se presenti.

L'applicativo, quale unico fine è quello di agevolare la predisposizione della domanda, precompila i premi compatibili sulla base delle informazioni in possesso dell'amministrazione. Questi ultimi devono essere integrati/ modificati, o confermati da parte del beneficiario dopo attenta presa visione. E' esclusivo onere del beneficiario garantire la correttezza dei premi richiesti in sede di trasmissione domanda. Qualora la domanda venisse trasmessa con premi non corretti e/o incompleti la responsabilità rimane interamente a carico del beneficiario richiedente.

6.1.2 Regime di pagamento di base

Il sistema determina dal piano di coltivazione, le superfici ammissibili, verificando che sia stato definito il criterio di mantenimento della superficie agricola. Arpea opera la precompilazione del premio in oggetto verificando la compatibilità dell'uso del suolo dichiarato con il premio in questione.

In caso non sia indicato un uso del suolo di dettaglio, la precompilazione assocerà le superfici al premio "DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE NON RICHIESTE". Nel caso invece non sia stato indicato un criterio di mantenimento valido le superfici non saranno associate a premio e non saranno associabili.

6.1.3 Aiuti accoppiati – superfici

Per quanto riguarda gli aiuti accoppiati relativi alle superfici, gli strumenti di pre-compilazione predisposti dall'Organismo Pagatore Arpea, sulla base degli appezzamenti indicati nel Piano di coltivazione e del prospetto di compatibilità tra i prodotti e le misure di intervento, effettuano i controlli per le seguenti misure di intervento:

- Soia, Frumento Duro, Colture Proteiche e Proteaginose;
- Riso;
- Barbabietola da zucchero;
- Pomodoro per la trasformazione;

- Olio d'oliva .

6.1.4 Aiuti accoppiati zootecnia

Arpea effettua una precompilazione sulla domanda unica sulle misure zootecniche di cui all'art.52 Reg. 1307/2013:

- per ogni azienda con stalla bovina vengono automaticamente associati i premi: 310-311-313-314-315-316-318-322;
- per ogni azienda con stalla bufalina viene automaticamente associato il premio 312;
- per ogni azienda con stalla ovina viene automaticamente associato il premio 320;

Le stalle vengono desunte dal fascicolo aziendale: è necessario che gli operatori del sistema controllino le precompilazioni in quanto in ultima analisi la responsabilità della richiesta del premio è del beneficiario. Sono sempre consentite modifiche alla precompilazione proposta da Arpea.

6.1.5 Premio Giovani

Il premio giovani viene precompilato per tutti i beneficiari che hanno richiesto il premio nell'anno precedente istruito positivamente.

Non verrà invece precompilato il premio per chi nel 2022 raggiungerà i 5 anni massimi di richiesta del premio e per i beneficiari con nuovi insediamenti.

6.1.6 Precompilazione richiesta di accesso alla riserva nazionale

La richiesta di accesso alla riserva nazionale viene precompilata per tutte le persone fisiche e per tutte le società / persone giuridiche il cui titolare o rappresentante legale, che sottoscrive la domanda unica, ha un'età compresa tra 18 anni (compiuti al momento della presentazione della domanda) e 65 anni (compiuti o da compiere nell'anno di presentazione della domanda).

La precompilazione consiste nella biffatura della richiesta di accesso alla riserva e della relativa dichiarazione di possesso dei requisiti presente nell'apposito quadro riportato in domanda unica. Tale biffatura consente al

produttore di perfezionare la sua richiesta scegliendo, nella sezione dedicata alla riserva nazionale, la Fattispecie DAR per la quale ha dichiarato di possedere i requisiti.

Se il produttore, per il quale si è provveduto alla precompilazione come sopra indicato, non vuole procedere alla richiesta di accesso alla riserva, può eliminare la biffatura e proseguire con la trasmissione della domanda unica.

La richiesta di accesso alla riserva nazionale si intende presentata solo se è compilata l'apposita sezione con l'indicazione delle Fattispecie di accesso alle quali si vuole aderire.

In relazione all'automatica associazione delle superfici in base alle quali viene effettuata la richiesta di accesso alla riserva, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 11 "Richiesta di accesso alla riserva nazionale" delle presenti istruzioni.

6.1.7 Precompilazione Greening

Per il Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (cd Greening) il sistema determina dal piano di coltivazione, attraverso la matrice prodotto/intervento, le superfici ammissibili ai diversi interventi necessari per l'istruttoria del premio, e abbina le relative superfici:

- coltivazioni biologiche
- erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati
- terreni messi a riposo
- colture di leguminose
- colture sommerse
- prato permanente, e Pascoli magri
- EFA temporanei (ammissibile titoli)
- cedui - EFA
- elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi
- superfici imboschite
- superfici su cui si applica la diversificazione

Sulla base dei dati dichiarativi, inoltre, vengono precompilati i quadri C sezione II-C1-C2-C3 del modello di domanda.

Per il quadro C sezione I, in base all'adesione o meno al regime biologico viene compilata la casella "di possedere i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica". NON viene invece compilato il campo "di NON VOLER USUFRUIRE DELL'ESENZIONE

prevista dall'art. 43, paragrafo 11 del Reg. (UE) 1307/2013 per l'applicazione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente" in quanto trattasi di scelta da effettuarsi in base a valutazioni di tipo aziendale.

6.1.8 Superfici senza conduzione al 15 di maggio

Poiché è necessario verificare che le superfici siano condotte dall'agricoltore alla data del 15 maggio, sono stati inseriti in presentazione della Domanda Unica i seguenti controlli:

- **AP10 Verifica appezzamenti con date di conduzione prima e dopo il 15 maggio.** Trattasi di anomalia grave che impedirà la generazione della domanda unica. Verificherà che non esistano appezzamenti contenenti sia particelle con conduzioni valide al 15 maggio sia particelle con conduzione successiva al 15 di maggio.

Il CAA impossibilitato alla generazione della domanda dovrà ritornare sull'applicativo Anagrafe Unica del Piemonte, dividere l'appezzamento in base alle date delle conduzioni (superfici valide al 15 maggio e superfici non valide al 15 maggio) e rivalidare. In domanda le superfici con conduzione entro il 15 maggio saranno abbinate a premio secondo la matrice prodotti / interventi, quelle con conduzione dopo il 15 maggio non saranno ammissibili e quindi abbinate al premio 190.

- **AP11 Verifica conduzione al 15 maggio.** Trattasi di un anomalia grave che impedirà la generazione della domanda unica se saranno presenti delle superfici senza titolo di conduzione valido al 15 maggio. Il CAA impossibilitato a procedere nella creazione della domanda dovrà ritornare nell'applicativo Anagrafe Agricola, andare sul PCG escludere le superfici senza conduzione e rivalidare.

7. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO-CATALOGO RICLASSIFICATO)

L'agricoltore richiede i premi afferenti a ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare la Matrice prodotto/intervento-Catalogo riclassificato contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto

La matrice completa è consultabile sul sito di Arpea nella sezione "Manuali Operativi→Manuali Domanda Unica →Domanda Unica 2022". In Allegato 6 "Estratto matrice prodotto intervento" si riportano le principali informazioni inerenti i premi attivabili e le relative colture dichiarabili.

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (artt.14 e 17 del reg (CE) 809/2014 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

Le destinazioni produttive-uso possono essere compatibili con più di un intervento, ognuno dei quali rientra in diverse classi di premio (es. 003 seminativi, 004 colture permanente, etc..). L'inserimento di una destinazione produttiva-uso in un generico intervento della stessa classe invece è obbligatoriamente alternativa ad eccezione per premio superfici olivicole 129 per il quale possono essere aggiunti i premi 132 e 138.

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA

In applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione UE e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata in base alle scadenze sotto riportate.

Si rammenta che la domanda unica (Allegato 1) deve essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini della riferibilità e dell'univocità dell'imputazione della domanda e dei suoi effetti all'agricoltore.

Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

Ai fini dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda, deve essere acquisito il documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

I termini per la presentazione delle domande all'OP ARPEA previsti per la campagna 2022, **nelle more della pubblicazione di eventuali modifiche alla normativa vigente riguardante il termine ultimo per la presentazione delle domande**, sono:

- a) domande iniziali: **16 maggio 2022**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 (il 15 maggio 2022 cade di domenica);
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2022**;
- c) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore ARPEA;
- d) Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2023**;
- e) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il **10 giugno 2023**.

8.1. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio e, quindi, fino all' **10 giugno 2022**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto *de minimis* richiesto per il grano duro ai sensi del DM 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020 e s.m.i.

Le domande iniziali pervenute oltre l'**10 giugno 2022** sono **irricevibili**.

Il suddetto art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), ai contratti e alle dichiarazioni che siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda stessa. In tali casi si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre l'**10 giugno 2022** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

8.2. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) 809/2014, oltre il termine del 31 maggio 2022, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all' **10 giugno 2022**.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto *de minimis* richiesto per il grano duro ai sensi del DM 20 maggio 2020, n. 20A03512 pubblicato in G.U. n. 169 del 7 luglio 2020 e smi.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'**10 giugno 2022**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

8.3. Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

La procedura della domanda grafica prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari.

I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati da ARPEA al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 16 maggio 2022.

Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 16 maggio 2022, comunque non oltre la data del **20 giugno 2022**.

8.4. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

9. REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica consente di presentare domanda di assegnazione dei titoli. Inoltre, consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. UE 1307/2013:

- Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
- Accesso alla riserva nazionale
- Inverdimento
- Giovani agricoltori

- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:**

Settore zootecnia bovina da latte (art. 20 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i):

- 310 - Bovini da latte (art. 20, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i);
- 311 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 e sm.i);
- 312 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

(Domanda unica Quadro D sez.III, Quadro D3 sez.I)

Settore zootecnia bovina da carne (art. 21 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i):

- 313 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1 del DM 7 giugno 2018, 5465 e sm.i);
- 314 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i);
- 322 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte. (art. 21, comma 5 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i)

(Domanda unica Quadro D1 sez.IV, Quadro D2 sez.I)

Bovini macellati:

- 315 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 7 del DM 5465 del 18/11/2014 e s.m.i.);
- 318 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i);
- 317 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i);
- 316- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i);
- 319- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 art. 21, comma 9 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i

(Domanda unica Quadro D sez.IV, Quadro D2 sez.I)

Settore zootecnia ovi-caprina: art. 22 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i

- 320- Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i)

- 321- Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 e sm.i)

(Domanda unica quadro D sez.V, quadro D2 sez.II)

Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e sm.i)

- Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna), (Domanda unica Quadro D, sez.I);
- Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), (Domanda unica Quadro D, sez. I);
- Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio), (Domanda unica Quadro D, sez. I);
- Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), (Domanda unica Quadro D, sez. I).

Settore riso (art. 24 del DM 7 giugno 2018, n.5465 e sm.i)

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Settore barbabietola da zucchero (art.25 del DM 7 giugno 2018, n.5465 e sm.i)

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Il richiedente deve **obbligatoriamente** allegare alla domanda unica, in fase di presentazione, i contratti di fornitura stipulati con l'industria saccarifera (Quadro D1 Sez. I).

Settore pomodoro da industria (art.26 del DM 7 giugno 2018,n.5465 e sm.i)

(Domanda unica Quadro D, sez. I)

Il richiedente deve **obbligatoriamente** allegare alla domanda unica i contratti di fornitura stipulati con l'industria di trasformazione, ovvero gli impegni di coltivazione in essere con la propria associazione di produttori (Quadro D1 Sez. II).

Settore olio di oliva:

- superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n.5465 e sm.i) (Domanda unica Quadro D, sez.II)
- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3 del DM 7 giugno 2018, n.5465) (Domanda unica Quadro D, sez.II)
- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 5 del DM 7 giugno 2018, n.5465) (Domanda unica Quadro D, sez.II).

I richiedenti premio che aderiscono ai sistemi di qualità devono dichiarare di condurre una azienda nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 ed allegare documentazione rilasciata dall'Organismo di controllo (Quadro D1 Sez. III).

Altri regimi di aiuto – Grano duro – De Minimis

L'aiuto de minimis istituito dal DM 4259 DEL 14/11/2017 e s.m.i.. Nell'applicativo informatico Demetra è disponibile il quadro relativo alle sementi per la compilazione dei dati necessari all'attivazione del premio.

L'aiuto de minimis istituito dal DM 11000 del 2016 e smi è attuato secondo le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative di AGEA n. 11, n. 14 e n. 55 del 2018.

9.1 Piccoli agricoltori, previsto dal titolo V del Reg. UE 1307/2013

Il Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Nella campagna 2022 continua ad essere operativo il Regime dei piccoli agricoltori e poiché il massimale attribuito all'Italia per il 2022 è il medesimo del 2021, non è necessario applicare ai pagamenti spettanti ai soggetti che aderiscono al suddetto regime alcuna riduzione percentuale di pagamento.

L'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali.

Le disposizioni relative alla predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sono riportate nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 e s.m.i. e nelle Istruzioni Operative di AGEA n. 18 del 20 aprile 2017.

Gli aderenti al regime dei piccoli agricoltori, possono presentare domanda semplificata di conferma di adesione al regime (Allegato 2) ; in conformità all'art. 64, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti.

È inoltre possibile presentare una apposita domanda di conferma per subentro nel regime in questione per

successione effettiva o anticipata (Allegato 4) o di subentro per successione effettiva o anticipata e contestuale recesso (Allegato 5), nonché una domanda di recesso dal regime (Allegato 3).

9.2 Regime di pagamento di base

I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I titoli attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

Ciascun titolo può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro.

Ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, l'agricoltore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per le superfici a prato permanente (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un'operazione culturale.

PASCOLI MAGRI E PRATI PERMANENTI DICHIARATI SFALCIATI

Qualora il mantenimento delle superfici occupate da:

- pascoli magri
- prati permanenti collocati a quote superiori ai 1300 m

sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento, pertanto attraverso la pratica dello sfalcio oppure mediante operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo, il beneficiario dichiarante deve obbligatoriamente depositare, nel fascicolo di anagrafe, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa e indicare le informazioni minime inerenti l'attività eseguita. La documentazione necessaria e le informazioni minime da fornire sono indicate nella DD Arpea n. 243/2021.

L'assenza o l'inadeguatezza della documentazione determina l'inammissibilità delle suddette superfici.

Le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi a campione eseguiti da Arpea per le superfici dichiarate a "sfalcio meccanizzato" o "sfalcio manuale" e la gestione degli esiti derivanti dall'attività di verifica sono inoltre illustrate nelle Istruzioni Operative n. 48 con validità a partire dalla campagna 2021 e successive. Le informazioni devono essere compilate entro il 1/12/2022.

PASCOLAMENTO

Il DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018 al comma 4, stabilisce che il rapporto UBA per ettaro, di cui al comma 3, lettera b) è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

La circolare Agea n. 569 del 23/12/2015 afferma che nel Comune delle superfici pascolate o nei Comuni limitrofi, la verifica del carico UBA/ha è ottenuta rapportando la consistenza media annuale desunta dalla BDN con le superfici richieste a premio, non essendo disponibili in BDN le registrazioni delle movimentazioni.

In particolare, verranno impiegati i dati delle movimentazioni al pascolo registrati in BDN nei casi di superfici pascolive interessate da piano pastorale aziendale, oppure in casi puntuali che prevedono necessità di supplemento istruttorio.

In caso di controllo in loco vale la condizione rilevata in sede di controllo, ovvero Arpea utilizzerà ai fini del calcolo del carico esclusivamente il dato delle capi presenti al pascolo, ad eccezione che l'azienda sia stanziale tutto l'anno e l'allevamento sia situato entro i confini dell'alpeggio; in caso di alpeggi limitrofi e omogenei dal punto di vista geografico e pastorale, il carico verrà considerato in maniera accorpata sull'intero comprensorio.

Nelle Istruzioni Operative 38 dal paragrafo 5.13.5 ISTRUTTORIA DELLE PARTICELLE CON CRITERIO DI MANTENIMENTO PASCOLAMENTO E PASCOLAMENTO SFALCIO vengono definiti i requisiti di ammissibilità delle superfici a pascolo e tutte le informazioni necessarie per stabilire il carico UBA/ha/anno, i giorni di pascolamento, e tutte le deroghe attivate dalla Regione Piemonte inerenti le superfici pascolive piemontesi.

10. DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO

10.1 Domande di trasferimento titoli ordinarie

I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica, devono essere oggetto di una "richiesta di trasferimento" perfezionata tra le parti e protocollata entro la data ultima di presentazione anche tardiva della domanda unica di pagamento.

Dal punto di vista amministrativo, la domanda di trasferimento si intende presentata solo se arrivata almeno nello stato "protocollato" o "protocollato con anomalie". Conseguentemente, decorso il termine di presentazione della domanda di trasferimento titoli, tutte le movimentazioni non protocollate e rimaste nello stato "In Lavorazione" NON saranno completabili, poiché la domanda di trasferimento titoli NON si considera presentata.

La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata dagli agricoltori "cessionari" che hanno un fascicolo attivo e validato da AGEA Coordinamento. Per consentire la registrazione dei movimenti dei titoli, la presentazione della domanda e l'inserimento dell'assenso da parte del cedente devono avvenire utilizzando la procedura informatica denominata "mutamenti aziendali" messa a disposizione all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (www.sian.it).

La Circolare AGEA prot. n. 18677 del 16/03/2021 e s.m.i. riporta le procedure ed i requisiti necessari per i trasferimenti titoli e, nei suoi allegati, definisce le diverse fattispecie di trasferimento ed i relativi documenti obbligatori. Si riporta come Allegato 8 - Autocertificazione-dichiarazione-degli-eredi l'allegato 3 della circolare.

Per ogni fattispecie il cessionario è tenuto a registrare, compilare e trasmettere una singola domanda di trasferimento titoli che deve essere protocollata, stampata, firmata e conservata nel proprio fascicolo.

Affinché il trasferimento dei titoli dal cedente al cessionario abbia luogo, è necessario procedere all'operazione di "Rilascio Mutamento" che permette di eseguire definitivamente il mutamento aziendale ed il trasferimento beni ad esso associati, consentendo il trasferimento dei titoli dal portafoglio del cedente a quello del cessionario.

Il rilascio è consentito solo in assenza di anomalie. Nel caso in cui, a fronte di una protocollazione della domanda senza anomalie dovessero sorgere anomalie in fase di rilascio, questo non viene consentito ed il trasferimento viene portato nello stato "PROTOCOLLATO CON ANOMALIE". A questo punto, una volta risolta l'anomalia, si può procedere ad un nuovo rilascio.

La domanda di trasferimento titoli protocollata deve essere sottoscritta dal cedente e dal cessionario e conservata all'interno del fascicolo cartaceo del cessionario. Deve essere sottoscritta anche:

- la prima domanda di trasferimento protocollata con anomalie che attesta la presentazione della domanda entro i termini stabiliti;
- l'ultima domanda di trasferimento protocollata e rilasciata qualora, prima del rilascio, siano sorte anomalie successivamente risolte.

Presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di trasferimento informatica è la presenza, al momento del caricamento nel sistema informatico, di contratti scritti firmati dalle parti, registrati, contenenti l'identificativo dei titoli da trasferire, e della documentazione obbligatoria dettagliata nell'Allegato II alla Circolare AGEA prot. n. 18677 del 16/03/2021 e s.m.i. . Nello stesso allegato II e nei paragrafi 2 e 3 della Circolare sono riportate le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti titoli e per ogni singola fattispecie.

Il cessionario di una domanda di trasferimento titoli deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 tranne nei casi di successione effettiva o anticipata e nei casi di risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli. Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Ai fini del perfezionamento e rilascio del trasferimento titoli, non devono sussistere debiti in capo al cedente, anche se è comunque possibile rilasciare una domanda di trasferimento se il valore del portafoglio titoli residuo del cedente eccede l'importo del debito in capo allo stesso.

Elemento indispensabile per il rilascio della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento, che deve essere inserito, dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, nel sistema informatico utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN e sottoscritto dal cedente stesso e conservato nel proprio fascicolo aziendale. L'assenso del cedente non è dovuto per le fattispecie 2.5, 3.2, 7.0, 8.0, 9.1, 9.6, 10.1.

L'assenso deve essere prestato, per le fattispecie di trasferimento per le quali è previsto, prima di eseguire il rilascio del trasferimento. Si precisa che qualora venga tentato il rilascio in assenza del consenso, il mutamento automaticamente assume lo stato di "Protocollato con anomalie" con l'indicazione espressa dell'anomalia. Una volta acquisito il consenso, in assenza di altre anomalie, si può procedere al rilascio del trasferimento.

Nel caso di impossibilità ad inserire su SIAN l'assenso del cedente a causa della chiusura dell'azienda e del fascicolo aziendale del cedente ed all'impossibilità di riaprirlo e rivalidarlo, è possibile richiedere l'inserimento d'ufficio dell'assenso su SIAN inviando ad ARPEA la dichiarazione di assenso (Allegato 7- fac-simile assenso cedente) debitamente compilata e corredata di un documento di identità valido.

La dichiarazione di assenso deve essere inviata all'indirizzo pec di ARPEA protocollo@cert.arpea.piemonte.it (e per conoscenza all'indirizzo mail du2022@arpea.piemonte.it) mettendo come oggetto "Assenso cedente TRT – CUAA cedente". Condizione necessaria è l'inserimento in SIAN del trasferimento titoli/mutamento aziendale da parte del cessionario.

In presenza di un trasferimento titoli che richiede l'assenso del cedente, qualora quest'ultimo sia deceduto dopo la sottoscrizione e registrazione del documento obbligatorio e prima dell'inserimento nel sistema informatico della domanda di mutamento aziendale, è possibile da parte degli eredi prestare il consenso in nome e per conto del defunto, inserendo nel fascicolo di quest'ultimo la documentazione attestante la qualifica di erede così come indicato al paragrafo 9 "Gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare" del Manuale del Fascicolo Aziendale di ARPEA approvato con Determinazione n. 427 del 09/12/2019 e s.m.i..

Sono definitivamente rigettati i trasferimenti titoli per i quali:

- a. alla data del 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli (o diversa data stabilita per l'anno campagna dalla Circolare Agea) permane la presenza di un debito in capo al soggetto cedente che ne impedisce il perfezionamento (debito non estinto, mancato modifica della domanda di trasferimento limitando la stessa ad un numero di titoli che consenta di avere un portafoglio residuo con valore maggiore o uguale dell'importo del debito);
- b. sia stata concessa l'anticipazione con Fondi Nazionali in favore del cedente;
- c. il soggetto cedente abbia manifestato diniego espresso al trasferimento;
- d. entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento (salvo diversa scadenza disposta con Circolare di Agea Coordinamento), non sia stata cancellata la sospensione amministrativa annotata nel Registro nazionale titoli disposta dall'Organismo pagatore o da Agea Coordinamento;
- e. entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento (salvo diversa scadenza disposta con Circolare di Agea Coordinamento), il soggetto cedente non presti l'assenso al trasferimento (per le fattispecie che lo richiedono).

Al di fuori dei casi indicati ai precedenti punti a. b. c. i trasferimenti tempestivamente presentati possono essere perfezionati fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento, salvo diverse tempistiche che potranno essere stabilite con Circolare di Agea Coordinamento; **i trasferimenti non perfezionati a tale data sono rigettati.**

Qualora il trasferimento protocollato e tornato nello stato "In Lavorazione" non sia perfezionato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento, lo stesso non è più perfezionabile.

Il mancato rispetto della disciplina prevista dal paragrafo 2 della Circolare AGEA prot. n. 18677 del 16/03/2021 e s.m.i. determina il rigetto della domanda di trasferimento titoli.

I titoli PAC attribuiti a norma del Reg. (UE) 1307/2013 possono essere oggetto di pignoramento o di pegno secondo quanto indicato nella Circolare Agea prot. n. 18677 del 16/03/2021.

L'annullamento di trasferimenti titoli validati può essere eseguito solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda. La richiesta di annullamento deve essere inviata all'ARPEA all'indirizzo PEC protocollo@cert.arpea.piemonte.it (e per conoscenza all'indirizzo mail du2022@arpea.piemonte.it) e deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (n. domanda, dati anagrafici cedente e cessionario), la motivazione a fondamento ed essere corredata dei documenti probatori.

Si precisa che qualora i titoli oggetto di atti di trasferimento subiscano una variazione del numero e/o del valore in applicazione della normativa Regolamentare UE, nulla può essere opposto ad ARPEA o AGEA, che eseguirà le attività amministrative di competenza sulla base dei titoli PAC esistenti al momento dell'esecuzione dell'attività amministrativa richiesta.

Le date di scadenza delle varie attività previste per i trasferimenti titoli e riportate nel presente paragrafo potranno essere oggetto di variazione con apposita circolare di AGEA per tener conto delle attività necessarie per l'entrata in vigore della nuova PAC.

10.2 Domande di trasferimento titoli nell'ambito del Regime dei Piccoli Agricoltori

Il trasferimento dei titoli nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori (RPA) è gestito all'interno della domanda di subentro con conferma o recesso dei piccoli agricoltori.

Si precisa che sia la domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori sia la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime presentata dall'interessato all'ARPEA costituiscono, altresì, domanda di trasferimento titoli e sono soggette ai medesimi controlli ed alle medesime procedure stabilite dalla Circolare Agea prot. n. 18677 del 16/03/2021 e s.m.i.

Pertanto, in caso di trasferimento titoli nell'ambito del regime piccoli agricoltori, NON deve essere presentata l'ordinaria domanda di trasferimento titoli utilizzando la procedura informatica denominata "mutamenti

aziendali” del SIAN bensì la domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori o la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime utilizzando l’applicativo “Demetra”.

La dichiarazione di assenso (per le fattispecie che lo richiedono) deve essere inviata all’indirizzo pec di ARPEA protocollo@cert.arpea.piemonte.it (e per conoscenza all’indirizzo mail du2022@arpea.piemonte.it) mettendo come oggetto “Assenso cedente TRT – CUAА cedente”. Condizione necessaria per la validazione del trasferimento titoli.

11. RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l’accesso alla riserva nazionale, deve barrare la casella nell’apposito quadro riportato in domanda unica, denominato “Richiesta di accesso alla Riserva nazionale (art. 30 del Reg. UE 1307/2013)” e deve perfezionare la richiesta specificando la Fattispecie e inserendo i dati obbligatori richiesti nell’apposita sezione dedicata alla riserva nazionale. L’apposizione di una biffatura del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla sezione riserva nazionale all’interno della domanda unica di pagamento e perfezionare la richiesta con l’indicazione della Fattispecie e delle superfici.

In mancanza dell’indicazione della Fattispecie richiesta e dei dati obbligatori nel modello di domanda unica (in particolare la superficie e i dati utili a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla fattispecie), la richiesta di accesso alla riserva non si intende presentata.

L’agricoltore che presenta la richiesta di accesso alla riserva nazionale deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche ed i requisiti per l’accesso alle specifiche fattispecie sono contenute nel decreto MiPAAF del 07 Giugno 2018 n. 5465 art. 10 e s.m.i. e nella Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 96517 del 17/12/2019 che consolida in un unico testo le disposizioni di accesso alla riserva nazionale. Si rimanda inoltre alla Circolare Agea Coordinamento prot. n. 99290 del 20/12/2018 e s.m.i. per quanto riguarda la revisione complessiva della disciplina del giovane agricoltore ai sensi dell’art. 50 par. 2 del Reg. UE 1307/2013.

L’accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all’aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all’aiuto detenuti.

Possono presentare domanda di accesso alla riserva nazionale all’interno della domanda unica di pagamento le persone fisiche di età compresa tra 18 anni (compiuti al momento della presentazione della domanda) e 65 anni (compiuti o da compiere nell’anno di presentazione della domanda). In caso di richiesta presentata da una

persona giuridica, il controllo dell'età è eseguito con riferimento al rappresentante legale che sottoscrive la domanda unica.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito nei seguenti casi:

- A - Giovane agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 10, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);
- B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera b) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28(4) del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 10, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);
- C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 10, comma 4 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);
- D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 6 del DM 7 giugno 2018, n. 5465);
- F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 2 del DM 7 giugno 2018, n. 5465).

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DM n. 5465 del 07/06/18 la superficie minima ammissibile per cui è richiedibile l'accesso alla riserva è pari ad 1 ettaro tranne che per la fattispecie di accesso di cui all'art. 10 comma 5 dello stesso Decreto (Fattispecie C1).

Qualora vengano attivate le Fattispecie della riserva A (giovane agricoltore) o B (nuovo agricoltore), in fase di inserimento delle superfici oggetto di richiesta, il sistema procede con l'inserimento e l'associazione di tutte le superfici presenti nella domanda unica ammissibili per l'attivazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 1307/2013 (Codice 026).

Qualora venga attivata la Fattispecie della riserva C.2 (Montagna), in fase di inserimento delle superfici oggetto di richiesta, il sistema propone esclusivamente le superfici presenti nella domanda unica ammissibili per l'attivazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 1307/2013 (Codice 026) e classificate come montante ai sensi della regolamentazione comunitaria (art. 32 comma 1 lettera a del Reg. UE 1305/2013); il produttore dovrà scegliere quali associare alla richiesta.

Per le restanti Fattispecie della riserva nazionale (C.1, D, F), in fase di inserimento delle superfici oggetto di richiesta, il sistema propone esclusivamente le superfici presenti nella domanda unica ammissibili per l'attivazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 1307/2013 (Codice 026); il produttore dovrà scegliere quali associare alla richiesta.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (Fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (Fattispecie B).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le Fattispecie di cui all'art. 10 comma 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 e s.m.i. (Fattispecie A-B-F), l'Organismo di Coordinamento procede con le riduzioni di cui all'art. 31 del Reg. UE 1307/2013 con le modalità precisate all'art. 10 comma 3 dello stesso DM (riduzione lineare del valore dei titoli nell'ambito del Regime di Pagamento di Base).

Inoltre, qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie C e D, si procede ad un'ulteriore riduzione lineare del valore dei titoli nell'ambito del Regime di Pagamento di Base, a norma dell'art. 31 del Reg. UE 1307/2013 per un limite massimo pari all'1,5%.

In merito all'assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale Fattispecie C e D, qualora le risorse disponibili, anche in esito alla riduzione lineare prevista dall'art. 10, comma 3 del DM7 giugno 2018, n. 5465 e s.m.i., non siano comunque sufficienti a finanziare tutte le richiesta, l'attribuzione dei titoli sarà ridotta proporzionalmente e con le modalità stabilite da apposita Circolare AGEA.

12. PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 52 (REG 1307/2013) ZOOTECNIA

I requisiti relativamente al premio sono descritti dell'art. 52 zootecnia sono descritti nel DM 7 giugno 2018, n. 5465 artt.19-20-21-22. Agea Coordinamento redige una circolare che viene aggiornata annualmente. L'ultima con circolare con oggetto "OGGETTO: ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2021 " - Prot. Uscita Circolare AGEA.2021.53084 del 27.07.21 contiene i requisiti di ammissibilità e i controlli validi per la campagna 2021. Tale Circolare viene aggiornata in base alle osservazioni e ai rilievi che effettua la Commissione Europea durante gli audit.

13. PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 52 (REG 1307/2013) Superfici

I requisiti relativamente al premio sono descritti dell'art. 52 zootecnia sono descritti nel DM 7 giugno 2018, n. 5465 artt. 23, 24, 25, 26 e 27.

Agea Coordinamento ha disciplinato con circolare prot. n.0053084 del 27/07/2021, con oggetto: "Art. 52 del REG. (UE) N. 1307/2013: sostegno accoppiato. disciplina e controlli per la campagna 2021" i requisiti di ammissibilità e i controlli.

Inoltre, la Circolare AGEA prot. n. 78070 del 19 novembre 2021, con oggetto: “Art. 52 del REG. (UE) 1307-2013 sostegno accoppiato. Importo unitario barbabietola da zucchero - campagna 2021.” Ha definito l’importo unitario del premio relativo alla barbabietola da zucchero per la campagna 2021.

14. PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO III, DEL REG. (UE) N. 1307/2013

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Ai sensi dell’art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all’aiuto che l’agricoltore ha attivato.

Si sottolinea che l’obbligo del greening si estende a tutte le superfici agricole dell’azienda, comprese quelle non utilizzate per l’attivazione dei diritti all’aiuto.

L’art. 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 definisce “prato permanente”, tutte le superfici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall’Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

È stata introdotta l'**aratura** quale criterio da utilizzare per **non includere**, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più.

Ai fini dell’esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l’intenzione di eseguire l’aratura del terreno nel piano di coltivazione (paragrafo 3, lettera G), punto 9 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.): **«G punto 9 Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti)**

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale (nel quale è ricompresa l’aratura);

2. su sodo;
3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.»

Secondo quanto prescritto dal DM 5465 del 7 giugno 2018 sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 30 giugno di ogni anno. In base a ciò è stato stabilito che le superfici sulle quali sono effettuate:

- lavorazioni preparatorie del terreno o per il contenimento delle infestanti
- lavorazioni di affinamento per favorire l'inerbimento
- lavorazioni funzionali a interventi di miglioramento fondiario
- colture a perdere per la fauna

non sono considerate ammissibili come EFA

Sui terreni lasciati a riposo ai EFA, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

Si sottolinea che l'obbligo del greening si estende a tutte le superfici agricole dell'azienda, comprese quelle non utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Nell'ambito della specifica sezione dell'applicativo predisposta per la presentazione della domanda di aiuto, viene data evidenza dell'esito istruttorio utilizzando le superfici dichiarate come base per il calcolo per la determinazione delle condizioni di esenzione o rispetto della normativa. Si ricorda però che **ai fini del pagamento del premio l'esito viene ricalcolato sulla base delle superfici che risultano ammissibili a seguito dell'istruttoria grafica territoriale**. Sempre al momento della definizione del premio erogabile sono decurtate anche le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di scostamento tra quantità dichiarate e quantità accertate in istruttoria.

15. PRATI PERMANENTI

L'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 definisce "prato permanente", tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente. È stata quindi introdotta l'aratura quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più. Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l'intenzione di eseguire l'aratura del terreno nel piano di coltivazione. Si precisa che, come chiarito dai Servizi della

Commissione, l'aratura del terreno deve necessariamente consistere nel rivoltamento della zolla o quantomeno nella rottura profonda del terreno. Pertanto, lavorazioni minime o semina su sodo, condotte nel contesto di un cambio di coltura, non possono essere considerate alla stregua dell'aratura nell'interruzione del periodo di conversione verso il prato permanente.

Per ciascuna coltura deve essere indicata la tipologia di semina che si intende praticare.

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale (nel quale è ricompresa l'aratura);
2. su sodo;
3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.

16. TERRENI A RIPOSO

L'art. 16 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di 6 domanda.

Per i terreni seminati con specie mellifere di cui all'allegato IV del medesimo DM, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti, il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda. Al riguardo, si precisa che in caso di cessione di dette superfici che intervenga nel corso dei periodi sopra indicati, la responsabilità del rispetto dei suddetti obblighi rimane comunque in capo al dichiarante le superfici al 15 maggio di ciascun anno.

Secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, lett. a), del DM 7 giugno 2018 n. 5465, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività agricola di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e può essere:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
- d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti.

Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture a perdere per la fauna;
- b) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- c) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

17. PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI, PREVISTO DAL TITOLO III, CAPO V, DEL REG. (UE) N. 1307/2013

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore. I requisiti di giovane agricoltore devono essere posseduti dal beneficiario alla data di presentazione della domanda di aiuto. Qualsiasi modifica successiva di dati relativi all'impresa che può incidere sull'ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non producono effetti ai fini del pagamento dei contributi agricoli, non hanno cioè valenza retroattiva.

Ai sensi dell'art. 17 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è pari al 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari.

L'art. 50, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2017/2393, stabilisce che il pagamento per il giovane agricoltore è concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi alla data di primo insediamento.

Con riferimento al pagamento del premio in favore delle persone giuridiche si considera "giovane agricoltore" ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 colui che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori.

Si precisa che il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane o i giovani che attribuiscono la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta di premio continuano ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo.

Pertanto, qualora si verifichi un mutamento della compagine sociale e al posto del soggetto che ha dato il requisito di "giovane" alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio subentra un nuovo soggetto "giovane" (non presente nel primo anno di richiesta del premio), la società non ha più diritto a percepire il pagamento del premio per il giovane agricoltore.

Qualora, invece, al giovane agricoltore che ha consentito l'attribuzione della qualifica di giovane alla società subentri un nuovo "giovane agricoltore", con poteri di controllo effettivo della società, già presente nella compagine sociale nel primo anno in cui è avvenuta l'attribuzione della qualifica di giovane agricoltore alla società, quest'ultima ha diritto di continuare a percepire il pagamento. Si precisa che l'accesso all'aiuto è consentito una sola volta per il medesimo soggetto riconosciuto come "giovane".

Si precisa che l'accesso all'aiuto è consentito una sola volta per il medesimo soggetto riconosciuto come "giovane".

18. ATTIVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART 10-TER DEL D.L N.27 DEL 29/03/2019 E s.m.i

L'Organismo Pagatore ARPEA ha disposto la manifestazione d'interesse ai fini di una possibile attivazione dell'anticipazione in regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, così come disposto al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 n.27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 e s.m.i..

La manifestazione d'interesse è resa sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica.

Con successivo e opportuno atto, a seguito dell'eventuale emanazione del Decreto Ministeriale di attivazione, Arpea potrà esprimere la propria adesione all'anticipazione e renderà note le condizioni di accesso e di erogazione.

Verrà altresì fissato un termine congruo per permettere ai beneficiari che hanno fatto manifestazione di interesse, a seguito della presa atto delle condizioni di accesso ed erogazione di esprime eventuali rinunce al percepimento dell'anticipazione di cui trattasi.

Qualora non venga espressa rinuncia la manifestazione di interesse si intenderà effettiva ed efficace e pertanto ricorrendone le condizioni l'anticipo verrà corrisposto.

19. ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Regolamento (UE) 1307/2013 sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno civile successivo.

19.1 Limiti minimi

In applicazione dell'articolo 6 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro 300, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

19.2 Riduzione dei pagamenti

In applicazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%. Prima di procedere all'applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 7 del DM 7 giugno 2018, n. 5465).

19.3 Certificato antimafia

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e successive modifiche e integrazioni quali: l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161 che aggiunge il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011; il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172; l'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha modificato l'art. 83, comma 3- bis, del D.lgs. n. 159/2011; il pagamento è condizionato alla verifica della presenza di un'idonea informativa antimafia (rilasciata dalla Prefettura) sulla base del prospetto meglio specificato nella circolare AGEA Coordinamento n.4435 del 22/01/2018.

La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro. Il decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020 all' Art. 10 comma 4 ha disposto che *“all'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».*

Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, non è stato applicato l'obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia alle domande di aiuto aventi ad oggetto terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000,00 euro.

La Circolare AGEA n. 12575 del 17 febbraio 2020 chiarisce che non è necessario acquisire informazioni antimafia aggiuntive in caso di concessioni demaniali presenti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e l'OP AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP ARPEA, dell'informazione antimafia.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'OP ARPEA provvede a richiedere direttamente tramite la B.D.N.A. la richiesta dell'informazione antimafia.

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico). La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi.

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 DEL GDPR 2016/679)

I dati personali forniti dal beneficiario ad ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura) sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Ai sensi dell'art.13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali riferiti al beneficiario verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e nel Dm 12/01/2015 n. 162. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei dati del beneficiario ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@cert.arpea.piemonte.it;

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, protocollo@cert.arpea.piemonte.it. Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
- i dati del beneficiario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati del beneficiario, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali del beneficiario sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali del beneficiario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il beneficiario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

21. ALLEGATI

Allegato 1 : Modello di domanda Regime Pagamento unico 2022

Allegato 2 : Modello di domanda di conferma Regime Piccoli Agricoltori

Allegato 3 : Modello di domanda di recesso Regime Piccoli Agricoltori

Allegato 4 : Modello di domanda di subentro con conferma Regime Piccoli Agricoltori

Allegato 5 : Modello di domanda di subentro con recesso Regime Piccoli Agricoltori

Allegato 6: Estratto matrice prodotto intervento

Allegato 7: Fac-simile Assenso cedente

Allegato 8: Autocertificazione dichiarazione degli eredi